

A questi progetti di legge, come è noto, si affiancano altrettanti progetti – fra i quali spicca quello del Governo - che seguono, con alcune modifiche più o meno rilevanti, il modello di azione collettiva votato da questo ramo del Parlamento nella passata legislatura e non confermato dal Senato.

Come è già stato sottolineato da alcuni Commissari, ad esempio dall'on. Pecorella, nelle precedenti sedute di analisi di questi progetti di legge, il tema oggi all'attenzione della Commissione Giustizia è particolarmente **complesso** e ricco di implicazioni. Ed è proprio su questo tema della complessità che gradirei concentrare l'attenzione degli onorevoli commissari.

Le azioni collettive, se correttamente utilizzate sono uno strumento potentissimo, anche per la sua atipicità rispetto ai procedimenti tradizionali, sia per il risarcimento dei danni causati da illeciti pluri offensivi, sia per la prevenzione degli stessi.

Ma è proprio la forza e l'atipicità dello strumento che impone al Legislatore di prevedere, insieme all'introduzione dello strumento, una serie di norme correlate che assicurino il corretto ed efficace utilizzo dello stesso.

Non si tratta solo di rispondere al problema dei legittimati ad agire. Questo problema è stato, correttamente, sollevato da più parti poiché si tratta ovviamente di un aspetto centrale. L'Aduc però non ha voluto unirsi al coro delle "associazioni-escluse" perché riteniamo che quand'anche si modificasse il testo del Governo per includere qualche altra associazione fra i legittimati attivi, quel tipo di progetto di legge rimarrebbe **drammaticamente lacunoso** e per questo pericoloso.

L'Aduc ritiene, come già espresso, che la legittimazione ad agire debba essere affidata a chiunque abbia un interesse specifico e che debbano essere previsti, contestualmente, una serie di strumenti tesi a prevenire i possibili abusi del nuovo strumento processuale.

Ma quand'anche il Legislatore ritenesse di riservare la legittimazione ad alcuni soggetti, non potrebbe esimersi – a nostro modesto giudizio – dal prevedere, contestualmente, tutta una serie di obblighi che questi soggetti dovrebbero avere nei confronti dei cittadini-consumatori che hanno subito danni dagli illeciti pluri offensivi. Inoltre non si comprende perché l'azione collettiva potrebbe essere avvita dalle camere di commercio o da un'associazione di consumatori e non da un'Autorità di Vigilanza (esempi: Consob nel caso Parmalat o Autorità Garante per l'Energia nel caso del black-out elettrico).

In ogni caso, resterebbe comunque il nodo della corretta regolamentazione della procedura.

Nel modello del Governo (e simili) vi sono una serie di problemi procedurali non affrontati che dovrebbero – a nostro modesto giudizio – trovare una soluzione. Tanto per citare quelli che noi riteniamo più importanti ricordiamo che:

- in primo luogo, il risarcimento effettivo richiede comunque l'avvio di un'azione legale **individuale**, vanificando così il principale obiettivo dell'azione collettiva;
- non è regolamentato l'avvio di più azioni collettive concorrenti avviate da soggetti abilitati. Questo può apparire un problema secondario, ma non lo è affatto. Ovviamente la soluzione di far andare avanti solo la prima, in ordine temporale, è del tutto insoddisfacente poiché si incoraggerebbe l'avvio di azioni preparate in fretta e furia a discapito delle azioni maggiormente ponderate;
- non vi è alcun meccanismo di controllo da parte della classe di cittadini-consumatori interessati all'azione collettiva nei confronti dei soggetti che la gestiscono in particolare circa il potere di concludere accordi transattivi;
- non vi è alcun meccanismo di controllo relativo agli eventuali conflitti di interesse fra i proponenti l'azione collettiva e la classe;
- non vi è alcun filtro circa la non manifesta infondatezza dell'azione.

Per queste ragioni, ciò che ci preme maggiormente evidenziare è l'**urgenza di arrivare ad un testo organico e completo** – qualunque siano le scelte di fondo che verranno compiute. A nostro modesto avviso, una seria legge sull'azione collettiva non può ridursi in un articolo aggiuntivo al Codice del Consumo: deve necessariamente disciplinare tutte le fasi di questa nuova procedura prevedendo tutti i necessari contrappesi per garantire il corretto funzionamento dello strumento processuale, prevenirne gli abusi e bilanciare gli interessi in gioco.

Il secondo aspetto sul quale gradiremmo focalizzare la Vostra attenzione riguarda il così detto "**modello americano**" di azione collettiva.

Da più parti si è sostenuto che i disegni di legge AC 1443 Poretti-Capezzone, AC1330 Fabris, AC 1834 Pedica e AC 1882 Grillini vorrebbero introdurre in Italia il "modello americano". Illustri esponenti di Governo e della maggioranza hanno sostenuto di non voler "fare come in America" e di non gradire il "modello americano" nel quale ci guadagnerebbero più gli avvocati che i danneggiati.

Non v'è dubbio che negli Stati Uniti, in più di un'occasione si è abusato dello strumento della